



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 820

COMUNE DI COLONNELLA

P. IVA: 00629540675

Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2019	V	II	
Prot.n.	3062	Del	09/04/2019



Prot. n. 3

data 09/04/2019

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI DU PROPOSTA DI CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELE PERSONE FISICHE - IRPEF

Il sottoscritto Spiniello Umberto revisore dei conti del comune di Colonnella.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del Diga. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cono. In legge n. 213/2012), il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di **contabilità, economato-provveditorato**, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo

1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e ss.n.e. l quale dispone che "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività 1MP cui 11 sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali a deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"

Esaminata la proposta di conferma dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la manovra tariffaria consente il rispetto degli equilibri di bilancio;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale.

E S P R I M E

Parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione inerente alla conferma delle tariffe Irpef.

IL REVISORE DEI CONTI



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: ragioneria@comune.colonnella.te.it

Sito: www.comune.colonnella.te.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it

